

Deliberazione della Giunta Regionale 6 novembre 2020, n. 6-2196

Parziale revoca della D.G.R. n. 2-1951 del 18 settembre 2020 “Attuazione dell’art. 263 “Disposizioni in materia di flessibilita’ del lavoro pubblico e di lavoro agile” della Legge 17 luglio 2020, n. 77 e della Circolare n. 3/2020 del 24 luglio 2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione. Indirizzi.

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

- con deliberazione n. 2-1951 del 18 settembre 2020 la Giunta regionale, in attuazione delle disposizioni emanate in relazione all'emergenza COVID-2019, in particolare dell'art. 263 della Legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alle disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, e della Circolare n. 3/2020 del 24 luglio 2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione, aveva fornito i seguenti indirizzi:

1. che i Direttori, i Responsabili di strutture organizzative dirigenziali, i Dirigenti in staff e le Posizioni Organizzative prestino di norma l'attività in presenza, al fine di garantire l'ottimale presidio delle funzioni di coordinamento e di indirizzo, nonché di forte impulso alle attività di ciascuna struttura;

2. di demandare ai Direttori regionali e ai Responsabili di strutture organizzative dirigenziali la programmazione del rientro negli uffici del personale loro assegnato, nel rispetto del principio per cui la prestazione lavorativa può essere svolta anche in modalità lavoro agile o in telelavoro, organizzando, nelle more degli esiti e delle scelte organizzative conseguenti all'analisi di cui al successivo punto 7), le attività lavorative in modo tale da prevedere una presenza fisica giornaliera, comprensiva degli interessati di cui al punto 1, mediamente pari al 50% del personale dipendente non dirigente e garantendo l'applicazione del lavoro agile ad almeno il 50% del personale dipendente regionale;

3. di dare atto che la prestazione in presenza del personale dipendente e dirigente deve avvenire nel rispetto delle condizioni di tutela e di sicurezza della salute dei lavoratori;

4. di demandare al Direttore della Giunta regionale l'adozione di una circolare che regolamenti la prestazione in presenza di tutto il personale regionale, in combinazione con la modalità agile o il telelavoro, fino al 31 dicembre 2020 o fino a nuove disposizioni statali;

5. di prendere atto delle disposizioni di cui al comma 4 bis del richiamato art. 263, che prevede la redazione – entro il 31 gennaio di ciascun anno – del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e, conseguentemente, il progressivo adeguamento del contesto organizzativo a tale nuova modalità di prestazione lavorativa;

6. di dare mandato al Direttore della Giunta regionale di procedere, in ordine al precitato p.to 5, attraverso la costituzione e il coordinamento di un gruppo di lavoro interdirezionale, cui partecipino il Responsabile della Transizione al Digitale e il Presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG), allo sviluppo multidisciplinare del tema del lavoro agile;

7. di demandare ai Direttori regionali e ai Responsabili di strutture organizzative dirigenziali, d'intesa con i primi, in coerenza anche con quanto indicato nella circolare n. 3/2020 del 24 luglio 2020, l'aggiornamento e l'implementazione della mappatura di quelle attività che possano essere

svolte in modalità agile, parzialmente o totalmente, senza pregiudizio per tempistiche e risultati, sulla base di indicazioni metodologiche unitarie.

Considerato che le disposizioni intervenute con il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 e l'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Piemonte D.P.G.R. n. 123 del 30.10.2020 hanno introdotto nuove misure da adottare al fine di contemperare, da un lato, la primaria esigenza della tutela della salute dei lavoratori e, dall'altro, garantire l'erogazione dei servizi, rivolti a cittadini e alle imprese, con regolarità, continuità ed efficienza, come previsto dal citato articolo 263 della legge n. 77/2020.

Considerato, inoltre, che il DPCM del 3 novembre 2020 all'art. 3 comma 4, lettera i) prescrive che *“i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”*.

Pertanto, alla luce delle predette disposizioni, si ritiene opportuno procedere alla revoca dei punti dall'1 al 4 della D.G.R. n. 2-1951 del 18 settembre 2020, in quanto gli stessi non risultano più aderenti alle disposizioni attualmente vigenti in merito alla presente situazione di emergenza epidemiologica.

Considerato, altresì, che i punti 5, 6 e 7 della medesima deliberazione possano essere confermati, in quanto il contenuto dei medesimi non subisce modifiche in relazione alle nuove disposizioni.

Informate le Organizzazioni Sindacali.

Visti:

- la Legge 17 luglio 2020, n. 77;
- la D.G.R. n. 2-1951 del 18 settembre 2020;
- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Piemonte D.P.G.R. n.123 del 30.10.2020
- il D.P.C.M. del 3 novembre 2020;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- la L.R. n. 23/2008.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 e s.m.i.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di revocare i punti 1, 2, 3 e 4 della la D.G.R. n. 2-1951 del 18 settembre 2020;
- di confermare i punti 5, 6 e 7 della medesima D.G.R.;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)